



# *Città di Castrovillari*

Ordinanza n. **24**

Oggetto : Festeggiamenti civili in onore della Madonna del Castello e del Crocefisso - Disposizioni

## **I L SINDACO**

CONSIDERATO che nei giorni 30 Aprile, 1, 2 e 3 Maggio di ogni anno si svolgono in questa Città i tradizionali festeggiamenti della Madonna del Castello, patrona della città, e del Crocefisso;

TENUTO CONTO che tale manifestazione, consuetudinariamente, attrae notevole partecipazione di pubblico nonché la presenza di diversi operatori commerciali su aree pubbliche che producono richiesta di occupazione di spazi pubblici al fine di poter esitare i loro prodotti;

PRESO ATTO degli adempimenti da porre in essere ai fini del soddisfacimento delle esigenze di safety e security, per come rappresentate dal Commissariato di P.S., considerato che l'installazione dei banchi di vendita coinvolge gli stessi luoghi degli anni precedenti;

RITENUTO di non variare i luoghi tradizionalmente deputati allo svolgimento della manifestazione adempiendo agli obblighi indicati dal Commissariato di P.S. in materia di safety e security;

CONSIDERATO che, nel pomeriggio del 30 aprile, si svolgono i festeggiamenti religiosi con la consueta processione della Santa Patrona nelle strade centrali della città e pertanto, al fine di dare il massimo risalto alla manifestazione religiosa, nel giorno 30 aprile non potranno essere installati i banchi di vendita;

RITENUTO, conseguentemente, di consentire l'occupazione degli spazi pubblici dall' 1 al 3 maggio;

CONSIDERATO che è necessario, per le giornate del 2 e del 3 Maggio, spostare il mercato ortofrutticolo in quanto l'area dove è normalmente ubicato sarà occupata dai banchi di vendita degli ambulanti;

VISTI gli articoli 28, commi 15 e 16, e 29, commi 2 e 3, del D.lgs. n 114 del 31/03/98, limitatamente alla parte in cui ai comuni viene data facoltà di determinare tipologie merceologiche e stabilire limiti e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per motivi di pubblico interesse;

VISTA la disponibilità degli spazi pubblici in relazione alle esigenze della viabilità veicolare e pedonale secondo le indicazioni espresse dal Comando di Polizia Locale;

VISTI gli articoli 3, 13 e 14 della legge regionale 18/99 e la deliberazione di Giunta regionale n. 391 del 13/10/2016;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i;

## **ORDINA**

1. In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Castello e del Crocefisso, e precisamente dal **01.05.2023 al 03/05/2023**, i posteggi destinati agli operatori commerciali su aree pubbliche e ai titolari di licenza ai sensi degli articoli 68 e/o 121 del TULPS devono essere assegnati nel modo seguente:

### **A) Corso Garibaldi:**

**Lato destro:** dall'intersezione stradale di corso Luigi Saraceni fino all'intersezione con via Ugo Foscolo con esclusione della Piazza Municipio fino all'intersezione con via Enrico Turco . I banchi di vendita posti sulla sede stradale non dovranno superare la profondità di m. 4 (quattro);

**Lato sinistro** dall'intersezione di Via Raffaele Salerni fino all'intersezione di Via Giuseppe Pace e dall'intersezione di Via Leonardo Perretti fino a largo Caduti sul Lavoro, installando i banchi di vendita sul marciapiedi;

- B) **Via Roma** laddove vi siano spazi compatibili con l'allogazione di posteggi;

**C) Piazzale antistante lo stadio "Mimmo Rende" con preferenza per la somministrazione di alimenti e bevande**

Gli orari che gli operatori dovranno osservare sono così determinati:

**LUNEDI' 1 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00**

**MARTEDI' 2 maggio dalle ore 16.00 alle ore 24.00**

**MERCOLEDI' 3 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00**

**MERCOLEDI' 3 maggio, fermo restando quanto sopra stabilito, è obbligatoria la chiusura di tutti banchi di vendita dalle 19.00 alle 20.00 al fine di consentire un agevole deflusso della processione del Crocefisso .**

La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 11 Giugno 1999, n. 18 recante la "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche" nonché in base alle "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche" dettate nella Deliberazione di Giunta regionale n. 391 del 13/10/2016, prendendo in esame le domande pervenute entro la data del 18.04.2023.

È consentito ai soli titolari di attività commerciali in sede fissa di prodotti alimentari che intendono produrre SCIA temporanea per la somministrazione all'interno del proprio locale di vendita, l'occupazione temporanea di suolo pubblico dello spazio antistante il proprio esercizio nei limiti dimensionali compatibili con i posteggi e il transito pedonale.

2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche del settore alimentare potranno alienare i prodotti limitatamente alle seguenti tipologie di merci: frutta secca, dolciumi, torroni, somministrazione di alimenti e bevande.

Gli operatori commerciali su aree pubbliche del settore non alimentare potranno alienare i prodotti limitatamente alle seguenti tipologie di merci: Libri, bigiotteria, giocattoli e gadget, prodotti di artigianato etnico e locale.

3. È fatto divieto di impianti ed installazioni di stands con uso di animali vivi di qualsiasi specie e natura, tanto se destinati alla vendita quanto a doni o a premi.

4. Chiunque viola le limitazioni e i divieti dei punti 2 e 3 sarà punito ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. N° 114 del 31 marzo 1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00.

5. **Nei giorni 2 e 3 Maggio 2023 il mercato ortofrutticolo si svolgerà su viale Enrico Berlinguer e non su corso Garibaldi, come di consueto, in quanto l'area sarà occupata dai banchi di vendita degli ambulanti , per come sopra detto.**

6. Il Comando della Polizia Locale curerà l'assegnazione dei posteggi secondo la graduatoria predisposta dal Settore Pianificazione del Territorio – Servizio Agricoltura – Insediamenti Produttivi – Commercio – Fiere e Mercati nonché la predisposizione dell'opportuna segnaletica.

Gli agenti della Forza Pubblica e chiunque spetti per legge sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

5. CHE LA STESSA SIA TRASMESSA CON PEC A:

- Commissariato della Polizia di Stato (Castrovillari) [dipps126.5300@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps126.5300@pecps.poliziadistato.it)

- Comando Compagnia Carabinieri (Castrovillari); [tcs22164@pec.carabinieri.it](mailto:tcs22164@pec.carabinieri.it);

[tcs26450@pec.carabinieri.it](mailto:tcs26450@pec.carabinieri.it);

- Comando Tenenza Guardia di Finanza (Castrovillari); [cs1290000p@pec.gdf.it](mailto:cs1290000p@pec.gdf.it);

E notificata a :

- Comando Polizia Locale [polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it)

- Comando VV. FF. (Castrovillari) [dist.cs01.castrovillari@vigilfuoco.it](mailto:dist.cs01.castrovillari@vigilfuoco.it),

- Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio [settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it)

Dalla Residenza Municipale, addì 19-4-2023

La Responsabile del Settore

ing. Roberta Mari

*Roberta Mari*



Il SINDACO

Avv. Domenico Lo Polito

*Domenico Lo Polito*